

# Special Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

**DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 21/11/2014**  
**“SEMPLIFICAZIONE FISCALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA”**  
**(G.U. N.277 DEL 28/11/14)**

**ENTRATA IN VIGORE: 13/12/14**

<p><b>Dichiarazione dei redditi precompilata</b>  L’Agenzia delle entrate rende disponibile ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, entro il 15 aprile di ogni anno, a decorrere dal 2015, il modello 730 già compilato con le informazioni ricavate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anagrafe tributaria;</li> <li>• Flussi dati da soggetti terzi (Banche, Poste Assicurazioni, etc.);</li> <li>• CUD e altre certificazioni dei redditi dai sostituti d’imposta.</li> </ul> <p>La dichiarazione precompilata è messa a disposizione direttamente al contribuente (mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate) o è acquisibile conferendo apposita delega al proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, ovvero tramite un CAF o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale.  È sempre possibile, comunque, presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. Unico) con le modalità ordinarie.</p>	<p><b>Art. 1</b></p>
<p><b>Trasmissione delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta all’Agenzia delle entrate</b>  I sostituti d’imposta dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti la certificazione unica attestante l’ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle somme e valori corrisposti;</li> <li>• delle ritenute operate;</li> <li>• delle detrazioni di imposta effettuate;</li> <li>• dei contributi previdenziali assistenziali.</li> </ul> <p>La trasmissione della certificazione non sostituisce la presentazione del modello 770.  In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati è prevista una sanzione di 100 euro per ogni certificazione; non si applica l’istituto del cumulo giuridico. La sanzione non si applica se il sostituto d’imposta provvede nuovamente alla trasmissione della corretta certificazione entro i 5 giorni successivi alla scadenza (il 12 marzo).</p>	<p><b>Art. 2</b></p>
<p><b>Trasmissione all’Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti</b>  Anticipata al 28 febbraio la comunicazione all’Agenzia dell’entrate da parte dei “soggetti terzi” (banche, assicurazioni, enti di previdenza e fondi pensione) degli interessi passivi su mutui, premi di assicurazione e contributi versati a tutti i soggetti del rapporto, al fine di fornire i dati necessari all’elaborazione del modello 730 precompilato da rendere disponibile al contribuente entro il 15 aprile.  In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati è prevista una sanzione di 100 euro; non si applica l’istituto del cumulo giuridico. La sanzione non si applica se il soggetto obbligato provvede nuovamente alla trasmissione dei dati corretti entro i 5 giorni successivi alla scadenza (5 giorni dal 28 febbraio) o alla segnalazione da parte dell’Agenzia.</p>	<p><b>Art. 3</b></p>

## Special Assist

<p><b>Informazioni per il 730/2016</b> - Individuati, altresì, ulteriori flussi di informazioni, relative al sistema sanitario, che a partire dalle prestazioni rese nel 2015 (dunque da inserire nel modello 730/2016), andranno ad alimentare il contenuto del modello 730 precompilato.</p>	
<p><b>Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata</b>  <b>Il contribuente che ha ricevuto il 730 precompilato potrà, entro il 7 luglio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accettare il contenuto della dichiarazione;</li> <li>• integrare e/o correggere la dichiarazione con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) di persona (on line) o tramite sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;</li> <li>b) tramite CAF e professionisti.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione con le ordinarie modalità.</b></p>	<p><b>Art. 4</b></p>
<p><b>Controlli e responsabilità</b> - alle diverse scelte sono legati controlli diversi da parte dell'Agenzia e una diversa struttura di responsabilità per le violazioni.  <b>Termini</b> – Unico termine del 7 luglio per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la consegna da parte dei contribuenti della dichiarazione al sostituto o al Caf;</li> <li>• gli adempimenti del Caf (consegna copia dichiarazione al contribuente – comunicazione all'Agenzia del risultato finale delle dichiarazioni e trasmissione delle dichiarazioni);</li> <li>• gli adempimenti del sostituto d'imposta.</li> </ul>	
<p><b>Limiti ai poteri di controllo</b>  <b>Escluso il controllo formale a carico del contribuente per i dati relativi agli oneri comunicati dai soggetti terzi all'Agenzia delle entrate nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia accettata dal contribuente, direttamente o tramite il proprio sostituto d'imposta, senza modifiche. In tale ipotesi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non si applica - la disposizione dei controlli preventivi sui rimborsi complessivamente superiori ai 4.000 euro in presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e le eccedenze relative a precedente dichiarazione;</li> <li>• si applica - il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni deduzioni e agevolazioni.</li> </ul>	<p><b>Art. 5</b></p>
<p><b>Dichiarazione presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta</b> - il controllo è eseguito su tutti i dati indicati in dichiarazione.  <b>Dichiarazione presentata anche senza modifiche, ad un CAF o a un professionista abilitato</b> - il controllo formale si effettua nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità anche in riferimento agli oneri indicati nella precompilata forniti all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi. Nei riguardi del contribuente permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.</p>	
<p><b>CAF e professionisti sono responsabili delle maggiori somme dovute in base al controllo formale</b>  <b>L'esclusione del controllo formale sancita dall'articolo 5 comporta l'esonero del contribuente - che abbia presentato la dichiarazione precompilata, anche con modifiche, tramite soggetti obbligati ad apporre il visto di conformità - dal pagamento delle somme che allo stesso sarebbero state chieste a seguito del controllo formale della dichiarazione sui dati oggetto del visto di conformità.</b></p>	<p><b>Art. 6</b></p>

## Special Assist

<p><b>CAF e professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità</b> - rispondono, pertanto, a titolo di responsabilità per l'errato controllo dei dati documentali e sono conseguentemente tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione nella misura del 30%, tranne che nel caso in cui l'infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.</p> <p><b>Natura dell'obbligazione</b> - L'obbligazione prevista dalla disposizione in capo al CAF o al professionista non ha natura tributaria ma civilistica; eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria.</p>	
<p><b>Modifica compensi</b>  <b>Tenuto conto del diverso livello di responsabilità nel nuovo processo di assistenza fiscale, la norma dispone una razionalizzazione, da attuarsi con l'emanazione di un decreto ministeriale, del sistema dei compensi per i sostituti d'imposta, i CAF e i professionisti abilitati previsti dall'art. 38 D.Lgs. n.241/1997 e dall'art. 18 decreto n. 164/1999.</b></p>	<b>Art. 7</b>
<p><b>Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all'Irpef</b>          Previsto l'invio da parte delle Regioni e delle Province autonome dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai fini della pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze <a href="http://www.finanze.gov.it">www.finanze.gov.it</a>, per agevolare l'attività dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale, nonché degli altri intermediari.          Uniformata la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell'addizionale regionale e comunale (oggi, rispettivamente, 31 dicembre e 10 gennaio).          L'acconto dell'addizionale comunale è versato con la stessa aliquota deliberata per l'anno precedente (oggi è consentito al Comune di variare l'aliquota per l'acconto se pubblica la delibera entro il 20/12 dell'anno precedente).</p>	<b>Art. 8</b>
<p>Per semplificare l'attività di predisposizione della dichiarazione dei redditi e le attività dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari, la norma prevede l'individuazione di modalità uniformi di comunicazione telematica dei dati delle delibere e delle condizioni che danno diritto alle esenzioni. Tali modalità sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con la Conferenza Stato città ed autonomie locali.</p>	
<p><b>Previsti provvedimenti attuativi per gli articoli da 1 a 8</b>          L'articolo rinvia ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'individuazione dei termini e delle modalità applicative delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8.</p>	<b>Art. 9</b>
<p><b>Spese di vitto e alloggio dei professionisti</b>          Le spese di vitto e alloggio che sono direttamente sopportate dal committente del lavoratore autonomo in relazione alla prestazione professionale a questi affidata, non costituiscono reddito per il lavoratore autonomo medesimo e, dunque, non devono essere da questi fatturate al committente. Nel contempo, non avendo il lavoratore autonomo sopportato alcuna spesa, la stessa non è interessata alla disposizione che prevede il limite di deducibilità del 75% dell'ammontare entro il 2% dei compensi annuali percepiti.</p>	<b>Art. 10</b>
<p><b>Semplificati gli adempimenti in materia di dichiarazione di successione</b>          La disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>eleva da 50 milioni di lire a 100.000 euro il limite di importo al di sotto del quale la dichiarazione di successione ereditaria non va presentata quando l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l'attivo ereditario non comprende immobili o diritti reali immobiliari;</li> </ul>	<b>Art. 11</b>

## Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>• stabilisce che alcuni documenti obbligatoriamente da allegare alla dichiarazione di successione possono essere ora prodotti in fotocopia attestandone da parte dell'erede l'autenticità;</li> <li>• dispone che in caso di rimborso di imposte riferite a dichiarazioni dei redditi del defunto non occorre presentare una dichiarazione di successione integrativa.</li> </ul>	
<p><b>Abrogata la comunicazione all'Agenzia per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione Irpef delle spese per riqualificazione energetica degli edifici</b></p> <p>Il decreto-legge n. 185/2008, prevedeva per i contribuenti interessati alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta, l'invio all'Agenzia delle entrate di una comunicazione con l'elenco dei dati delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti. La mancata osservanza del termine entro cui inviare la comunicazione (90 giorni dal termine di ciascun periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese), ovvero la sua omissione non comportavano la decadenza dal beneficio fiscale, ma solo la irrogazione di una sanzione pecuniaria (da 256 euro a 2.065 euro). L'adempimento è stato abrogato.</p>	Art. 12
<p><b>Esecuzione dei rimborsi IVA</b></p> <p>Passa da 5.164,57 a 15.000 euro l'ammontare dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento.</p> <p>Per l'esecuzione dei rimborsi di importo superiore a 15.000,00 euro non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato, ma è sufficiente che la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito Iva rechi il visto di conformità e che sia allegata una dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui si attesta il possesso dei requisiti per l'ottenimento del rimborso. Solo per alcune ipotesi di rimborso considerate particolarmente a rischio per gli interessi erariali, se superano i 15.000 euro, deve essere prestata garanzia.</p>	Art. 13
<p><b>Rimborso dei credili d'imposta e degli interessi in conto fiscale</b></p> <p>Non serve più presentare un'altra richiesta, dopo quella per il rimborso dell'imposta, per veder riconosciuti gli interessi in caso di ritardo da parte dell'agente della riscossione nell'erogazione del rimborso in conto fiscale. Gli interessi saranno riconosciuti, dunque, in via automatica dal concessionario al ricorrere dei presupposti.</p>	Art. 14
<p><b>Compensazione dei rimborsi da assistenza</b></p> <p>Il sostituto di imposta che esegue i conguagli da modello 730 dovrà sempre utilizzare il modello F24, anziché il meccanismo della compensazione interna.</p> <p>Il recupero del credito di imposta, mediante F24, avverrà a partire dal mese successivo a quello nel quale viene corrisposto il rimborso al dipendente.</p> <p>Eliminata la possibilità di scomputo interno della eccedenza di ritenute, obbligando il contribuente all'utilizzo del modello F24 in compensazione a partire dai versamenti successivi.</p> <p>La norma si applica a decorrere dall'1/1/15.</p>	Art.15
<p><b>Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione</b></p> <p>La disposizione prevede che, a decorrere dal 2015, l'opzione per le seguenti metodologie di determinazione del reddito venga esercitata direttamente nel modello di dichiarazione (redditi o Irap) da inviare nel corso dell'anno da cui decorre l'opzione, eliminando l'obbligo della apposita dichiarazione mediante specifico modello telematico:</p>	Art. 16

## Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>tassazione per trasparenza da parte di società di capitali che partecipano in altre società di capitali (art. 115 Tuir), nonché da parte di persone fisiche in srl o Cooperative (art. 116 Tuir);</li> <li>tassazione mediante consolidato nazionale (art. 119 Tuir);</li> <li>tassazione con il regime della tonnage tax;</li> <li>determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'art. 5 d.lgs. n. 446/1997 (consentito ai soggetti in contabilità ordinaria diversi dalle società di capitali).</li> </ul>	
<p><b>Società di persone: modelli di dichiarazione Irpef e Irap da utilizzare e termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie</b></p> <p>La modifica normativa permette l'utilizzo dei "vecchi modelli dichiarativi" anche alle società di persone ed enti equiparati, così come già avviene per i soggetti Ires.</p> <p>Inoltre, premesso che il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella dell'IRAP da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni è effettuato in via generale entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa, è stato disposto un termine mobile nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone, stabilendo che i versamenti a saldo debbano essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione; a fronte delle specifiche modalità di presentazione delle dichiarazioni nelle fattispecie di operazioni straordinarie si evita in tal modo ai soggetti di dover versare le imposte in un unico termine fisso, con largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione.</p>	<b>Art.17</b>
<p><b>Società in perdita sistematica</b></p> <p>Elevati da 3 a 5 i periodi d'imposta da monitorare allo scopo di appurare se si è verificato il presupposto affinché la società risulti non operativa nel periodo d'imposta successivo al predetto quinquennio di riferimento. La modifica è particolarmente rilevante anche perché laddove nei predetti 5 anni la società dovesse risultare in perdita fiscale ovvero 4 anni in perdita e uno con un reddito inferiore a quello minimo da società di comodo, la predetta società potrà verificare se è presente una esimente da provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate nel più ampio periodo di 5 anni.</p>	<b>Art. 18</b>
<p><b>Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato</b></p> <p>Eliminato l'obbligo per le società o enti che non hanno sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato di indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo della stabile organizzazione in Italia e le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. Si trattava, infatti, di informazioni già in possesso dell'Agenzia tramite il modello AA7/10.</p>	<b>Art. 19</b>
<p><b>Comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento</b></p> <p>Apportate modifiche alla disciplina relativa alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dall'1/1/15.</p>	<b>Art. 20</b>
<p><b>Obblighi per l'esportatore abituale</b> - prima di inviare la dichiarazione di intento al fornitore o alla dogana, dovrà trasmetterla telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascerà all'esportatore abituale l'apposita ricevuta telematica di presentazione. L'esportatore abituale consegnerà poi la dichiarazione di intento e la ricevuta della presentazione telematica al fornitore o all'Agenzia delle dogane.</p>	

## Special Assist

<p><b>Obblighi per il fornitore dell'esportatore</b> - riceverà la dichiarazione di intento e la copia della ricevuta di presentazione telematica e dovrà verificare telematicamente l'effettiva avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate prima di emettere la fattura non imponibile (solo in questo caso, infatti, non sarà sanzionabile). Il fornitore dell'esportatore abituale dovrà, a decorrere dalla dichiarazione Iva per l'anno 2015, riepilogare in dichiarazione annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.</p> <p>L'esportatore abituale sarà esonerato dalla consegna fisica della ricevuta telematica all'ufficio doganale non appena l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dell'Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni, prevista dalla norma entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto.</p>	
<p><b>Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list</b></p> <p><b>La comunicazione delle operazioni intercorse con operatori di Paesi black list è obbligatoria solo se l'importo complessivo annuale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi nei confronti di tali operatori sarà superiore ad euro 10.000.</b></p>	<p><b>Art. 21</b></p>
<p>La comunicazione deve essere presentata annualmente.</p> <p>Il nuovo limite per l'esonero dall'obbligo è ora di a 10.000 euro; il limite, tuttavia, non riguarda più la singola operazione, poiché si tratta di un importo complessivo annuale, sempre riferito a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione (complessivamente) effettuate con operatori localizzati in Paesi black list. In pratica, la comunicazione diventa obbligatoria solo se si superano nell'anno, complessivamente, i 10.000 euro per le operazioni da e per i Paesi black list. Sono al momento incerte, e sul punto si attendono chiarimenti ufficiali, le modalità di applicazione delle nuove disposizioni per il 2014.</p>	
<p><b>Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie</b></p> <p><b>Con l'attribuzione della partita Iva, il contribuente può contestualmente richiedere l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE e iniziare da subito tale attività. L'Agenzia provvederà all'esclusione della partita Iva dalla banca dati nel caso in cui il soggetto passivo non presenti alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi oppure nel caso in cui si accerti la non correttezza e completezza dei dati forniti dal contribuente.</b></p>	<p><b>Art. 22</b></p>
<p><b>Semplificazione elenchi intrastat servizi</b></p> <p>Semplificato il contenuto informativo degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi, c.d. generiche (diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies D.P.R. n.633/1972, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute).</p> <p>Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno ridotte le informazioni rese negli elenchi riepilogativi relativi a prestazioni di servizi c.d. "generiche" nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'UE e quelle da questi ultimi ricevute.</p> <p>Il contenuto informativo degli elenchi riguarderà le sole informazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri di identificazione IVA delle controparti;</li> <li>• il valore totale delle transazioni;</li> <li>• il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;</li> <li>• il Paese di pagamento.</li> </ul>	<p><b>Art. 23</b></p>

## Special Assist

<p><b>Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati da assicurazioni estere</b>  Modificato l'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, per allineare i termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri (imprese di assicurazione aventi sede nei paesi UE e nello Spazio economico europeo; rappresentanti fiscali di tali imprese) operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi con quelli previsti per le imprese stabilite in Italia. Anche tali imprese effettueranno la comunicazione dei premi incassi entro il 31 maggio (con cadenza annuale) e non più con cadenza mensile.</p>	<p><i>Art. 24</i></p>
<p><b>Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat</b>  Modificato il regime sanzionatorio per le violazioni della disciplina statistica dei modelli Intrastat. In particolare, è stata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• limitata l'eventuale irrogazione delle sanzioni ai soli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari a o superiore a 750.000 euro;</li> <li>• prevista l'applicazione di sanzioni una sola volta per omissioni ed errori attinenti alla comunicazione di dati statistici contenuti negli elenchi Intrastat a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato per uno stesso mese.</li> </ul>	<p><i>Art. 25</i></p>
<p><b>Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle entrate</b>  Eliminata la necessità di ottenere il provvedimento dell'Agenzia delle entrate che definisce le quote differenziate dell'ammortamento finanziario nel caso di beni gratuitamente devolvibili da parte di imprese titolari di concessioni pubbliche.  Le quote di ammortamento finanziario continuano a dover essere calcolate in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione.</p>	<p><i>Art. 26</i></p>
<p><b>Ritenute su agenti: comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi</b>  La comunicazione che l'intermediario (agente, rappresentante, etc.) deve effettuare all'impresa mandante per fruire sulle provvigioni, ricorrendone i presupposti, della ritenuta d'acconto sulla base imponibile ridotta al 20% rispetto a quella ordinaria ridotta al 50%, deve essere effettuata una sola volta l'anno e salvo revoca. Gli aspetti attuativi sono demandati ad un apposito decreto il quale prevederà che l'invio può avvenire tramite PEC.</p>	<p><i>Art. 27</i></p>
<p><b>Disposizioni in materia di appalti</b>  Abrogata la disposizione, contenuta nell'art. 35 D.L. n.223/2006, che contemplava la responsabilità per l'appaltatore delle ritenute d'acconto Irpef non versate dal subappaltatore a fronte delle retribuzioni e compensi erogati con riferimenti ai lavoratori utilizzati nell'esecuzione dei lavori. Abrogata anche la sanzione amministrativa da comminare al committente che pagava l'appaltatore in mancanza di apposita liberatoria. Si ricorda che la responsabilità in materia di Iva era stata già abrogata per opera dell'art. 50 D.L. n. 69/2013.  Con riferimento alla responsabilità solidale committente-appaltatore per retribuzione TFR, è stato integrato l'art. 29, co. 2, ultimo periodo, D.lgs. n. 276/2003, il quale ancora oggi prevede che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Con l'integrazione è stato disposto che il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta e, dunque a trattenere e versare le ritenute all'Erario.</p>	<p><i>Art. 28, co. 1 - 2</i></p>

## Special Assist

<p><b>Estinzione delle società e responsabilità</b> L'estinzione della società di capitali, che coincide con la cancellazione dal registro delle imprese, non è opponibile per i 5 anni successivi all'amministrazione finanziaria per gli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi.</p>	<p><b>Art. 28, co. da 4 a 7</b></p>
<p>La responsabilità di liquidatori, amministratori e soci, per le imposte della società estinta, collegate a ben individuate fattispecie di comportamenti illeciti o di vantaggi conseguiti dalla liquidazione, è estesa a tutte le imposte, piuttosto che alle sole imposte dirette.</p> <p>I liquidatori che, in presenza di patrimonio disponibile, non provvedono a pagare le imposte, per evitare responsabilità avranno l'onere di dimostrare di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere legittimamente soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.</p>	
<p><b>Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione</b> La norma introduce una modifica dell'art.74, co.6, DPR n. 633/1972 che prevede un regime forfettario di determinazione dell'IVA per le imprese che svolgono attività di intrattenimento in base al quale la detrazione è stabilita nella misura del 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Tale detrazione è, tuttavia, ridotta a 1/10 per le operazioni di sponsorizzazione e a 1/3 per le cessioni e concessioni di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica. La modifica normativa ha l'effetto di aumentare al 50% la detrazione forfetaria riconosciuta per le operazioni di sponsorizzazione.</p>	<p><b>Art. 29</b></p>
<p><b>Spese di rappresentanza: adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi</b> Per le imprese i limiti per la detraibilità IVA relativa ad acquisti di beni destinati ad omaggi sono stati allineati a quelli previsti per la deducibilità integrale dei costi sostenuti per l'acquisto di beni destinati ad omaggio ai fini IRES/IRPEF, ex art. 108, co.2, Tuir (il quale prevede che i costi sostenuti per l'acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza in base al D.M. 19/11/08, sono deducibili integralmente se di valore unitario non superiore a 50 euro comprendendo nel costo la parte dell'Iva indetraibile).</p> <p>Inoltre, è stato elevato a 50 euro il limite relativo alle prestazioni di servizi oggetto di omaggi entro il quale l'iva su acquisti è detraibile mentre la cessione in omaggio del servizio è fuori campo di applicazione dell'imposta.</p>	<p><b>Art. 30</b></p>
<p><b>Rettifica iva crediti non riscossi</b> La norma coordina la disciplina ai fini della deducibilità delle perdite su crediti e la disciplina IVA prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 concernente le variazioni dell'imponibile o dell'imposta. Se l'imponibile si riduce a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero un piano attestato di risanamento depositato presso il registro imprese, oltre alla possibilità di dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d'impresa, il fornitore che ha emesso una fattura in relazione ad operazioni successivamente non pagate in tutto o in parte dal debitore, ha la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione - anche oltre l'anno - e di recuperare l'IVA originariamente versata all'erario al momento di effettuazione della fornitura.</p>	<p><b>Art. 31</b></p>

## Special Assist

<p><b>Regime fiscale dei beni sequestrati</b>  <b>Delimitato l'ambito applicativo della disposizione introdotta dall'art. 1, co. 189, lett. d), n.2), L. n. 228/2012, a decorrere dall'1/1/13, in materia di regime fiscale e oneri economici dei beni sottoposti a sequestro e confisca non definitiva, ai sensi dell'art. 51 D.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).</b></p>	<b>Art 32</b>
<p>La precedente formulazione della disposizione, infatti, prevedeva un'esenzione generalizzata degli immobili da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca adottati ai sensi della richiamata normativa e, comunque, fino alla loro assegnazione o destinazione. Per effetto dell'intervento normativo sono oggetto di sospensione esclusivamente le imposte che abbiano come presupposto il diritto di proprietà o il possesso dell'immobile, nonché quelle che, in via generale, gravano sugli atti e i contratti relativi agli immobili, in una fase del procedimento di prevenzione in cui, peraltro, non è ancora chiara la destinazione finale dell'immobile stesso (devoluzione allo Stato o restituzione all'indagato).</p> <p>È, pertanto, sospeso il versamento delle imposte che, in assenza del provvedimento di sequestro, sarebbero dovute dall'indagato in relazione all'immobile oggetto di misura cautelare. Quindi, si tratta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'Imposta municipale propria (dovuta in forza del possesso dell'immobile);</li> <li>• del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (salvo che l'imposta non sia dovuta da altro soggetto diverso dall'indagato che possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo l'immobile);</li> <li>• dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (dovuta, per ciò che rileva nel sequestro, in forza del diritto di proprietà dell'immobile).</li> </ul> <p>È, altresì, esente il versamento delle imposte che colpiscono gli atti di disposizione dell'immobile posti in essere durante la vigenza della misura cautelare, quali l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale.</p> <p><b>Redditi prodotti da immobili oggetto di sequestro</b> - anche nell'ipotesi in cui siano locati, non concorrono alla formazione del reddito quando gli stessi siano determinati secondo le regole dei redditi fondiari previste dal Tuir o, quando si tratti di immobili situati all'estero, secondo le regole dell'art. 70 del Tuir. Ciò, anche nell'ipotesi in cui gli si tratti di immobili locati che facciano parte di un complesso aziendale.</p>	
<p><b>Allineamento definizione prima casa iva – registro</b>  <b>Torna ad avere un unico significato il termine “prima casa”, ai fini delle agevolazioni Iva e dell'Imposta di registro, dopo che dal 1° gennaio 2014 ai soli fini dell'imposta di registro l'agevolazione era stata collegata alla classificazione catastale, mentre per la disciplina Iva era rimasta ancorata ai requisiti di case “non di lusso” previsti da un D.M. del 1969. Per entrambe le imposte ora l'acquisto è agevolato se si tratta di case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.</b></p>	<b>Art. 33</b>
<p><b>Rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica (APE)</b>  <b>L'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni acquisite all'atto della registrazione dei contratti di compravendita o di affitto d'immobili, segnala telematicamente al Ministero dello sviluppo economico eventuali irregolarità (a seconda dei casi, mancata allegazione APE o mancata indicazione della stessa nel contratto) affinché lo stesso provveda ad irrogare la relativa sanzione.</b></p>	<b>Art. 34</b>
<p>Sulla base di appositi accordi verranno operativamente individuate le modalità di scambio di tali informazioni relativamente ai contratti stipulati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.</p>	

## Special Assist

<p><b>Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale</b>  <b>Introdotti più stringenti requisiti per l'attività di assistenza fiscale al fine di garantire l'idoneità tecnico-organizzativa dei CAF.</b></p>	<b>Art. 35</b>
<p><b>Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei CAF</b> – deve essere presentata annualmente all'Amministrazione una relazione tecnica dalla quale emerga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la formula organizzativa assunta;</li> <li>• la tipologia dei rapporti di lavoro utilizzati;</li> <li>• la formazione del personale;</li> <li>• i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza delle attività.</li> </ul> <p>In particolare, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la presenza sul territorio in almeno 1/3 delle province;</li> <li>• un numero minimo di dichiarazioni che ciascun Caf deve presentare;</li> <li>• che le società richiedenti e i centri autorizzati di assistenza fiscale debbano redigere una relazione tecnica annuale dalla quale emerga:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il rispetto dei requisiti concernenti le garanzie di idoneità tecnico-organizzativa in relazione alla formula organizzativa assunta, anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente;</li> <li>2) i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività di assistenza fiscale, anche in ordine all'affidamento a terzi dell'assistenza;</li> <li>3) un piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali.</li> </ol> </li> </ul> <p>Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione i requisiti sono complessivamente considerati.</p>	
<p><b>Soppressione dell'obbligo di depositare copia dell'appello</b>  <b>Abrogata la disposizione che prevedeva l'obbligo, nell'ipotesi di ricorsi presentati alla commissione tributaria Regionale, di depositare alla segreteria della Commissione tributaria provinciale, pena l'inammissibilità dell'appello, una copia del suddetto ricorso in appello, ove l'appello non fosse stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.</b></p>	<b>Art. 36</b>